



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità

Prot. n. Prot. Uscita del 21/06/2016

n. 0017437
classifica 1.4.3
2-01-00

Cagliari,



POSTA CERTIFICATA

Al Responsabile dell'Unità di Progetto per
l'eradicazione della Peste Suina Africana in
Sardegna – C/O Presidenza della Giunta
SEDE
udp.eradicazionepsa@pec.regione.sardegna.it

> Al Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
ROMA
dgsa@postacert.sanita.it

Al Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine
C/O IZS dell'Umbria e delle Marche
PERUGIA –
protocollo.izsum@legalmail.it

> All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura
e Riforma Agropastorale
SEDE
agricoltura@pec.regione.sardegna.it

> All'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente
SEDE
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

> Ai Commissari
delle AA.SS.LL della Sardegna
LORO SEDI

> Ai Direttori dei Servizi Veterinari di Sanità Animale
delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna
serv.sanitaanimale@pec.aslsassari.it;
serv.sanitaanimale@pec.aslolia.it;
sanitaanimale@aslnooro.it;
serv.sanitaanimale@pec.asllanusei.it;
veterinario.a@pec.asloristano.it;
sanita.animale@pec.aslsanluri.it;
sanita.animale@pec.aslcarbonia.it;
serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it;
LORO SEDI

Al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna
SASSARI
protocollo@pec.izs-sardegna.it



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

All'Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale
CAGLIARI
oev@izs-sardegna.it

- > Alle Prefetture di Cagliari, Sassari e Nuoro
SEDE
protocollo.prefca@pec.interno.it
protocollo.prefss@pec.interno.it
protocollo.prefnu@pec.interno.it

- > Ai Signori Sindaci dei Comuni di

BOLOTANA
GAVOI
NORAGUGUME
OLLOLAI
OLZAI
ONIFERI
ORANI
OROTELLI
OTTANA
SARULE
SEDILO
TETI

- > Al Comando Gruppo Carabinieri N.A.S.
di Cagliari e Sassari
sca34137@pec.carabinieri.it
- > sss34138@pec.carabinieri.it

- > Al Direttore Generale dell'Ente Foreste della
Sardegna

CAGLIARI
protocollo.dg@pec.enteforestesardegna.it

- > Al Comando del Corpo Forestale e Vigilanza
Ambientale Regionale
CAGLIARI
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

e, p. c. Alla Coldiretti Federazione Regionale
CAGLIARI
sardegna@pec.coldiretti.it

Alla Confagricoltura
CAGLIARI
agricolaservizisrl@cgn.legalmail.it

Alla Confederazione Italiana Agricoltori



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

CAGLIARI
cia.cagliari@pec.it

Alla COPAGRI
CAGLIARI
caacopagrica203@pec.it

Alla Confindustria Regionale
CAGLIARI
confindustriasardegna@pec.it

Alla Associazione Nazionale Allevatori Suini
R O M A
anas@pcert.postecert.it

Oggetto: Trasmissione delle determinazioni N. 653 e N. 654 del 21 GIU. 2016
**relative alla istituzione della zona di protezione e della zona di sorveglianza per peste suina
africana del focolaio nel comune di Orani azienda -- IT061NU054**


Per opportuna conoscenza ed eventuali provvedimenti di competenza si trasmettono in allegato le determinazioni del Direttore del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare di cui all'oggetto.

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Daniela Mulas

R.S./5.2
R.S./Resp.5.2





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Uscita del 21/06/2016
n. 0017425/Det/653
Classifica I.4.3
2-01-00



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione

PROT. N. _____ REP N. _____ DEL _____

Oggetto: Istituzione zona di protezione per Peste Suina Africana – focolaio di **Orani** azienda **IT061NU054**

- VISTO** lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA** la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e s.m.;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTA** la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°502, e s.m.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Art. 117;
- VISTO** il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTO** il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità 21 novembre 2005, n. 42;
- VISTA** la Decisione n. 2003/422/CE recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 25 novembre 2014, n. 47/3;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 50/17;
- VISTA** la Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 34;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 6 febbraio 2015, n. 5/6;
- VISTA** la Determinazione n. 2/10887 del 08/06/2015 recante modifica della Determinazione n. 1/7711 del 27/04/2015, che modifica la Determinazione n. 87/2623 dell'11/02/2015, relativa al



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione N. 653 del 21 GIU. 2016

“Secondo provvedimento attuativo del programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017” a firma del Responsabile dell'Unità di Progetto;

VISTA la comunicazione dell'OEVR, pervenuta via e-mail in data 20/06/2016 ore 16:35 che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'azienda **IT061NU054** nel territorio del comune di **Orani**;

RITENUTO necessario adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DETERMINA

ART. 1 È dichiarato «**zona di protezione**» per Peste Suina Africana il territorio compreso nel raggio di almeno 3 km dagli allevamenti infetti di cui all'allegato n. 1.

ART. 2 Ai limiti della zona di protezione, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: “ZONA DI PROTEZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA”.

ART. 3 All'interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure sanitarie:

a) il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, l'ispezione delle stesse da parte del Veterinario Ufficiale che procede all'esame clinico dei suini ed al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200;

b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto può non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate delle operazioni di scarico degli animali o soste;

c) la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri autoveicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di legge. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorità competente;


d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di animali domestici di qualsiasi altra specie;

e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati nell'azienda al Veterinario Ufficiale che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2003/422/CE;

f) il divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano per almeno 40 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette;

g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;

h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione N. 653 del 21 GIU. 2016

- i)* la scrupolosa disinfezione con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o in caso di impossibilità, il divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.
- ART. 4 L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
- siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
 - i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2003/422/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
- ART. 5 Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera *b)* non possono essere effettuati prima che scadano quarantacinque giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione e disinfestazione nelle aziende infette.
- ART. 6 In deroga agli art. 3, comma f, e art. 5, i termini di quaranta e di quarantacinque giorni ivi previsti possono essere ridotti a trenta giorni, purché sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.
- ART. 7 È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente determinazione, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.
- ART. 8 Le violazioni del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, della presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 2.582,00.
- ART. 9 Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54.

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Daniela Mulas

RS/5.2
RS/Resp. 5.2






653 21 GIU. 2016

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

ALLEGATO 1--FOCOLAIO DI PSA AZ. IT061NU054 COMUNE DI ORANI



Comuni soggetti a restrizione 3km	
ORANI	91061
OTTANA	91070
SARULE	91077

Comuni soggetti a restrizione 10km	
BOLOTANA	91010
GAVOI	91028
NORAGUGUME	91050
OLLOLAI	91056
OLZAI	91057
ONIFERI	91060
ORANI	91061
OROTELLI	91064
OTTANA	91070
SARULE	91077
SEDILO	95052
TETI	91090



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Uscita del 21/06/2016
r. 0017428/Det/654
classifica 1.4.3
2-01-00



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione

PROT. N. _____ REP. N. _____ DEL _____

Oggetto: Istituzione zona di sorveglianza per Peste Suina Africana – focolaio di **Orani** azienda **IT061NU054**

- VISTO** lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA** la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e s.m.;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTA** la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°502, e s.m.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Art. 117;
- VISTO** il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTO** il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità 21 novembre 2005, n. 42;
- VISTA** la Decisione n. 2003/422/CE recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 25 novembre 2014, n. 47/3;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 50/17;
- VISTA** la Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 34;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 6 febbraio 2015, n. 5/6;
- VISTA** la Determinazione n. 2/10887 del 08/06/2015 recante modifica della Determinazione n. 1/7711 del 27/04/2015, che modifica la Determinazione n. 87/2623 dell'11/02/2015, relativa al "Secondo provvedimento attuativo del programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017" a firma del Responsabile dell'Unità di Progetto;
- VISTA** la comunicazione dell'OEVR, pervenuta via e-mail in data 20/06/2016 ore 16:35 che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'azienda **IT061NU054** nel territorio del comune di **Orani**.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE


Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione **N 654** del **21 GIU. 2016**

- RITENUTO** necessario adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DETERMINA

- ART. 1** È dichiarato «**zona di sorveglianza**» per Peste Suina Africana il territorio compreso nel raggio di almeno 10 km dagli allevamenti infetti di cui all'allegato n. 1.
- ART. 2** Ai limiti della zona di sorveglianza, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI SORVEGLIANZA PER PESTE SUINA AFRICANA".
- ART. 3** Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 54/2004, all'interno della zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure sanitarie:
- a) effettuazione del censimento di tutti gli allevamenti di suini;
 - b) divieto di circolazione e trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorità competente; l'autorità competente può concedere deroghe a tali disposizioni per il transito di suini su strada o ferrovia, purché non siano effettuate operazioni di scarico o soste, o per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di sorveglianza e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;
 - c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati siano puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle istruzioni impartite dal Veterinario Ufficiale; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;
 - d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;
 - e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformità con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;
 - f) divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, comma 3 Dlgs. n.54/2004. l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
 - 1) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali secondo le modalità previste all'art. 10 ed art. 11 del D.Lgs. n. 54/2004;
 - 2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
 - 3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della Salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione N. 654 del 21 GIU. 2016

permanente della catena alimentare e della sanità animale dell'applicazione di tale disposizione;

- g) divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;
- h) rispetto delle opportune norme igieniche da parte di coloro che frequentano le aziende suinicole al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.
- i) disinfezione scrupolosa con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o, in caso di impossibilità, divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.

ART. 4 L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

- a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
- b) siano stati sottoposti a visita clinica tutti gli allevamenti;
- c) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad ulteriori esami clinici e, se del caso, di laboratorio, in conformità del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.

ART. 5 Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera c) non possono essere effettuati prima che scadano quaranta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

ART. 6 In deroga agli art. 3, lettera f, e art. 5, i termini di trenta e di quaranta giorni ivi previsti possono essere ridotti rispettivamente a ventuno e venti giorni, purché sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.

ART. 7 È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente determinazione, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.

ART. 8 Le violazioni del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, e della presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 2.582,00.


ART. 9 Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si osservano le disposizioni di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54.

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Daniela Mulas



ALLEGATO 1--FOCOLAIO DI PSA AZ. IT061NU054 COMUNE DI ORANI



Comuni soggetti a restrizione 3km	
ORANI	91061
OTTANA	91070
SARULE	91077

Comuni soggetti a restrizione 10km	
BOLOTANA	91010
GAVOI	91028
NORAGUGUME	91050
OLLOLAI	91056
OLZAI	91057
ONIFERI	91060
ORANI	91061
OROTELLI	91064
OTTANA	91070
SARULE	91077
SEDILO	95052
TETI	91090